CAMERA DEI DEPUTATI N. 1842-A

(Urgenza)

RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE **CHIARAMELLO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 22 ottobre 1955 *(Stampato n. **1104**)*

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
E MINISTRO DELL'INTERNO
(SCELBA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
(VANONI)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(TREMELLONI)

E COL MINISTRO DEL TESORO
(GAVA)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 25 ottobre 1955

—

Ordinamento finanziario della Valle d'Aosta

Presentata alla Presidenza il 28 ottobre 1955

ONOREVOLI COLLEGHI ! Il disegno di legge che viene sottoposto al vostro esame trae origine dallo Statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con la legge costituzionale del 26 febbraio 1948, n. 4, il quale all'articolo 50 così dispone:

« Entro due anni dalla elezione del Consiglio della Valle, con legge dello Stato, in accordo con la Giunta regionale, sarà stabilito, a modifica degli articoli 12 e 13, un ordinamento finanziario della Regione ».

Dice la relazione ministeriale che l'articolo 50 medesimo non contiene, come potrebbe sembrare, una delega del costituente al legislatore ordinario; ma una disposizione intesa a stabilire la competenza del legislatore ordi-

nario nella materia riguardante l'ordinamento finanziario della Regione ed è bene che sia così per non creare, nei riguardi dei rapporti finanziari fra Stato e Regione, un legame pressoché immutabile, una intesa così rigida da non potersi mutare se non attraverso una procedura nient'affatto semplice.

I rapporti finanziari fra gli Enti debbono avere un requisito: quello della saggia e ponderata mutevolezza determinata dalla natura stessa del rapporto finanziario.

Illustrerò agli onorevoli colleghi le principali disposizioni del provvedimento e le variazioni apportate dalla V Commissione permanente (Finanze e tesoro) del Senato. L'articolo 1 non ha bisogno di commento. Gli articoli 2 e 3 del provvedimento determinano quali siano le entrate ordinarie della Regione e le quote dei gettiti tributari ad essa spettanti e ciò per provvedere la Valle dei mezzi finanziari occorrenti per le sue funzioni normali. Al penultimo comma dell'articolo 3 la V Commissione senatoriale ha ritenuto opportuno sostituire la parola « sono » con l'altra « spettano » che più chiaramente spiega il concetto del legislatore.

La formula della lettera *c*) dell'articolo 2 poteva ingenerare qualche dubbio in sede di ripartizione delle quote d'imposte fra Stato e Regione quando il reddito si produca parte nella Regione e parte fuori di essa; pertanto la V Commissione del Senato ha formulato l'articolo 3-*bis* (ora 3) che riproduce l'analogo testo dell'articolo 1 della legge 5 gennaio 1953, n. 21, concernente l'ordinamento finanziario della Sardegna. Oltre alla quota fissa di cui all'articolo 2 con l'articolo 4 viene stabilita l'attribuzione di una quota variabile. Testo questo suggerito dall'esperienza e da ragioni previdenziali, perchè ove, ad esempio, si dovesse verificare una flessione nei tributi, la regione potrebbe trovarsi in serie difficoltà che verrebbero invece subito superate con l'aumento della quota variabile.

L'articolo 5 è destinato a provvedere a determinati scopi che non rientrano nelle funzioni normali della Regione e riporta l'articolo 12 dello Statuto speciale.

L'articolo 6 dispone che l'Intendenza di Finanza di Aosta si varrà di appositi ordini di accreditamento mensili per i versamenti alla Regione di quanto le spetta. L'articolo 7 è inerente al concetto che le quote devolute alla Regione devono essere commisurate all'effettivo gettito dei proventi erariali.

L'articolo 8, in dipendenza della disposizione contenuta nello Statuto della Regione, secondo la quale viene concessa alla Regione stessa la facoltà di istituire, con proprie leggi, imposte e sovrimposte, richiama all'osservanza dei principî dell'ordinamento tributario dello Stato.

L'articolo 9, in considerazione che alla Valle sono state conferite le attribuzioni già spettanti ad Enti e servizi quali le Province, le Camere di Commercio, gli Enti provinciali del turismo, ora soppressi, dispone che le entrate spettanti a tali Enti e servizi vengono riscossi dalla Regione.

L'articolo 10 concerne la facoltà della Regione di emettere prestiti interni, mentre l'articolo 11 riproduce, con alcune modificazioni, le disposizioni dell'articolo 13 dello Statuto regionale. Gli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 si riferiscono a norme transitorie, tra cui sono da notare gli articoli 14 e 15. L'articolo 14 riguarda la Convenzione sul traforo del Monte Bianco, e trae origine dal fatto che non è stata ancora erogata la somma di lire un miliardo, spesa da sostenersi dallo Stato per conto della Regione per l'esecuzione di detta Convenzione; l'articolo proroga, perciò, il recupero della somma dianzi citata.

L'articolo 15 provvede, a norma dell'articolo 81 della Costituzione, alla copertura dell'onere finanziario derivante dall'applicazione del disegno di legge. I proventi del Casinò della Valle devono considerarsi, come del resto sempre lo furono, entrate ordinarie e che servono alla Regione ed al Comune di San Vincent per incrementare determinati servizi, dei quali il più importante, il Turismo, di carattere internazionale ed in modo particolare di frontiera.

Onorevoli colleghi ! Convinto della necessità e della equanimità del provvedimento sottoposto al nostro esame, che ha avuto l'approvazione dell'altro ramo del Parlamento, vi invito ad approvare il disegno di legge che conferisce alla nobile Regione della Valle d'Aosta i mezzi finanziari atti ad assolvere con sollecitudine e con serietà d'intenti i molteplici compiti che lo Statuto regionale gli ha affidato.

CHIARAMELLO. *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

L'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta previsto dagli articoli 12, 13 e 50 terzo comma dello Statuto speciale adottato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, è disciplinato dalla presente legge.

ART. 2.

Sono attribuiti alla Regione:

a) i nove decimi del gettito delle imposte erariali sui terreni e fabbricati situati nel territorio della Regione e della imposta sui redditi agrari dei terreni situati nello stesso territorio;

b) gli otto decimi della imposta di ricchezza mobile ed i nove decimi dell'imposta complementare sul reddito, percepite nel territorio della Regione;

c) i nove decimi delle imposte sulle successioni e donazioni, sul valore netto globale delle successioni, sul registro e sul bollo, delle imposte di surrogazione del registro e bollo, delle imposte ipotecarie, nonché delle tasse sulle concessioni governative e di pubblico insegnamento, percepite nel territorio della Regione.

Spettano altresì alla Regione i nove decimi dei canoni annuali percepiti a norma di legge per le concessioni di derivazioni a scopo idroelettrico, previsti dall'articolo 12 dello Statuto.

Le percentuali predette si applicano sui versamenti in conto competenza e residui effettuati nella sezione di Tesoreria provinciale di Aosta.

ART. 3.

Per le imprese industriali e commerciali, che hanno la sede centrale fuori del territorio delle Regione, ma che in essa hanno stabilimenti ed impianti, nell'accertamento dei redditi di ricchezza mobile debbono determinarsi le quote di reddito afferenti all'attività degli stabilimenti ed impianti medesimi.

L'imposta relativa a dette quote spetta alla Regione limitatamente alla percentuale di cui all'articolo 2 lettera *b*) ed è iscritta nei ruoli degli uffici delle imposte dirette, nel cui distretto sono situati gli stabilimenti ed impianti.

La determinazione di quote previste dal precedente comma deve effettuarsi anche nel

DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.

caso di imprese che hanno la sede centrale nel territorio della Regione e stabilimenti e impianti fuori di essa. In tal caso l'imposta relativa alle quote di reddito afferenti all'attività degli stabilimenti ed impianti situati fuori della Regione compete per intero allo Stato ed è iscritta nei ruoli degli uffici delle imposte dirette, nel cui distretto sono situati detti stabilimenti ed impianti.

L'imposta relativa alle quote di reddito afferenti all'attività della sede centrale e degli stabilimenti e impianti situati nel territorio della Regione spetta alla Regione medesima limitatamente alla percentuale di cui all'articolo 2 lettera *b*) ed è iscritta nei ruoli dei competenti uffici distrettuali delle imposte dirette.

ART. 4.

Sono inoltre attribuite alla Regione in relazione alle spese necessarie ad adempiere alle sue funzioni normali:

a) un'ulteriore quota dell'imposta di ricchezza mobile percepita nel territorio della Regione;

b) una quota dell'imposta generale sull'entrata di spettanza dello Stato relativa all'ambito regionale;

c) una quota dei proventi del monopolio sui tabacchi per vendite afferenti al territorio regionale e limitatamente alla parte da considerarsi come imposta di consumo;

d) una quota dell'imposta governativa sul gas e sull'energia elettrica percepita nel detto territorio.

Per ciascun anno finanziario con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri dell'interno, del bilancio, delle finanze e del tesoro, d'accordo con il Presidente della Giunta regionale, verranno determinati i cespiti da ripartire e le quote da attribuire alla Regione ai sensi del precedente comma.

ART. 5.

Per provvedere a scopi determinati, che non rientrino nelle funzioni normali della Regione, lo Stato assegna alla stessa, con legge, contributi speciali, come previsto dall'articolo 12 dello Statuto.

ART. 6.

L'Intendenza di finanza di Aosta, su ordini di accreditamento, disporrà mensilmente il versamento alla Regione di quanto ad essa spetta a norma degli articoli 2 e 4.

ART. 4.

Identico.

ART. 5.

Identico.

ART. 6.

Identico.

Per gli ordini di accreditamento inerenti ai versamenti di cui al comma precedente, in deroga all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, è consentita la emissione senza alcun limite di importo.

ART. 7.

La restituzione di tributi da parte dello Stato a titolo di indebito, di inesigibilità o per altre cause fa carico alla Regione in proporzione alle quote ad essa assegnate.

All'uopo nel bilancio della Regione verrà istituito apposito capitolo di spesa.

ART. 7.

Identico.

ART. 8.

Qualora la Regione istituisca con legge imposte e sovraimposte regionali dovrà osservare i principî dell'ordinamento tributario dello Stato, come previsto dall'articolo 12 dello Statuto.

ART. 8.

Identico.

ART. 9.

Le leggi statali relative all'imposizione e alla riscossione dei tributi, contributi e diritti vari in favore delle Provincie, delle Camere di commercio, industria e agricoltura, degli Enti provinciali per il turismo e degli altri Enti e servizi provinciali assorbiti dalla Regione si applicano nel territorio della Valle d'Aosta e le relative entrate sono devolute all'Amministrazione regionale.

A quest'ultima, in luogo della cessata Amministrazione provinciale di Aosta, sono attribuite le quote di tributi erariali da ripartirsi dallo Stato fra le provincie ai sensi della legislazione statale.

ART. 9.

Identico.

ART. 10.

La Regione ha facoltà di emettere prèstiti interni da essa esclusivamente garantiti, per provvedere ad investimenti in opere di carattere permanente, per una cifra annuale non superiore alle entrate ordinarie, salve le autorizzazioni di competenza del Ministro del tesoro e del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio disposte dalle leggi vigenti.

ART. 10.

Identico.

ART. 11.

Ai fini dell'accertamento delle imposte dirette erariali, gli Uffici finanziari dello Stato nella Regione comunicano alla Giunta regionale la lista dei contribuenti domiciliati nella Valle, con l'indicazione dei redditi compresi nella dichiarazione annuale o accertati d'ufficio.

ART. 11.

Identico.

La Giunta esamina la lista, la completa e la rettifica, indicando la ragione delle variazioni introdotte.

La Giunta indica altresì gli altri dati necessari per il nuovo o migliore accertamento dei tributi nei confronti degli iscritti nella lista.

Gli Uffici finanziari dello Stato nella Regione daranno alla Giunta notizia dei provvedimenti adottati in base alle indicazioni dalla stessa ricevute.

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 12.

Per gli anni 1951, 1952, 1953 e 1954 sono attribuite alla Regione le seguenti quote di tributi erariali, indicati nell'articolo 4, da applicarsi sui versamenti in conto competenza effettuati nella sezione di Tesoreria provinciale competente:

anno 1951 : 1/10 imposta di ricchezza mobile; 8/10 imposta governativa sul gas ed energia elettrica; 2/10 proventi del monopolio sui tabacchi;

anno 1952: 1/10 imposta di ricchezza mobile; 9/10 imposta governativa sul gas ed energia elettrica; 3/10 proventi del monopolio sui tabacchi;

anno 1953: 1/10 imposta di ricchezza mobile; 9/10 imposta governativa sul gas ed energia elettrica; 2/10 proventi del monopolio sui tabacchi;

anno 1954: 1/10 imposta di ricchezza mobile; 2/10 imposta governativa sul gas ed energia elettrica.

ART. 13.

Il versamento alla Regione per gli anni 1951, 1952, 1953 e 1954 delle quote di tributi erariali previste negli articoli 2 e 12 della presente legge, eccezione fatta dei nove decimi dei canoni per concessioni di derivazioni a scopo idroelettrico già corrisposti in base all'articolo 12 dello Statuto, sarà disposto con deduzione degli acconti concessi per gli anni medesimi.

ART. 14.

Il recupero della spesa di lire un miliardo da sostenersi dallo Stato per conto della Valle d'Aosta ai sensi dell'articolo 5 della legge 1° agosto 1954, n. 846 per l'esecuzione della Convenzione sul traforo del Monte Bianco, sarà effettuato in dieci rate annuali dell'am-

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 12.

Identico.

ART. 13.

Identico.

ART. 14.

Identico.

montare degli effettivi versamenti da parte dello Stato, a partire dall'esercizio successivo a quello dei versamenti medesimi.

ART. 15.

L'onere derivante dall'attuazione della presente legge a tutto il 30 giugno 1955 sarà fronteggiato con riduzione dello stanziamento inscritto al capitolo 520 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1954-55.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare in bilancio, con propri decreti, le occorrenti variazioni.

ART. 16.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed ha effetto dal 1° gennaio 1951.

Essa resterà in vigore fino alla data di attuazione del regime di zona franca previsto dall'articolo 14 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta.

Le eventuali successive modifiche alla presente legge saranno apportate con legge ordinaria, d'accordo con la Giunta regionale.

ART. 15.

Identico.

ART. 16.

Identico.